

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE
TRA
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
E

In nome della legge

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nel Comune di Barano d'Ischia Avanti a me Segretario del Comune di Barano d'Ischia, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge che si stipula senza l'assistenza di testimoni, per avervi le parti espressamente rinunciato col mio consenso, si sono costituiti:

Il Comune di Barano d'Ischia, in persona del p.t., con sede in Barano d'Ischia (NA), alla Via Corrado Buono, 1, Codice fiscale _____ Partita Iva _____.

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione, con delibere della Giunta Municipale n. 19 del 16.02.2016 e n. 49 del 28.04.2016 ha deciso di concedere in gestione l'impianto "Parco Avventura", sito nella pineta di Fiaiano, anche al fine di ammodernarlo e migliorarlo, a cura del Concessionario ed in tal senso ha dato indirizzi agli Uffici competenti;
 - con determina a contrarre del Responsabile del V Settore n°39/UTC del 11.04.2017 è stata indetta la procedura di gara ed approvata la relativa documentazione;
 - all'esito della procedura di gara, è risultata aggiudicatrice la _____
- Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Comune, come sopra rappresentato, concede a _____ come

sopra rappresentato, la gestione del Parco Avventura sito nella pineta di Fiaiano, che la accetta nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti. Nella fattispecie si tratta di una porzione di bosco come meglio identificato nella carta allegata.

1. Attività oggetto della convenzione

Le attività oggetto della Convenzione sono:

- Il miglioramento e l'ammodernamento e la relativa gestione del "*Parco Avventura*", sito nella pineta in località Fiaiano, meglio indicato nella planimetria allegata;
- Attività di intrattenimento e didattica rivolta a clienti, gruppi scolastici e aziendali.

Tale destinazione non potrà essere modificata per tutta la durata del contratto.

2. Obblighi del concessionario

L'ammodernamento e la gestione dovrà essere realizzata in conformità della normativa di settore UNI EN 15567-1:2015.

Le attività dovranno essere realizzate attraverso personale opportunamente individuato e formato, a seconda della tipologia delle attività.

Il concessionario acquisirà interamente i ricavi di esercizio e gestione e sosterrà in propria titolarità tutti i costi di esercizio e gestione, nessuno escluso (sono tra l'altro inclusi, in via non esaustiva, le utenze, i costi di acquisto di qualsiasi materiale di controllo del funzionamento degli impianti, la gestione del verde, la gestione delle attrezzature poste all'interno dell'area).

Al Concessionario competeranno tutte le spese derivanti per la messa in sicurezza ed in esercizio delle attrezzature già esistenti in sito (collaudi, controllo dei DPI, assicurazioni, attività fiscali conseguente).

Il Concessionario dovrà provvedere prima dell'inizio dell'erogazione del servizio a volturare e/o ad attivare tutte le utenze ed i contratti necessari allo svolgimento del servizio stesso; restano in capo al Concessionario tutti gli obblighi e gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni immobili di cui al bando, delle aree verdi di pertinenza e dei beni mobili e delle attrezzature come da bando, in ogni momento dell'affidamento e su ogni bene e la gestione delle attrezzature (percorsi acrobatici, casetta da adibire a reception, ecc.) posti all'interno dell'area.

Il concessionario, per tutto il periodo di gestione e per l'intero anno (estate/inverno),

dovrà garantire:

1. la pulizia e ogni onere di manutenzione ordinaria all'interno dell'area oggetto del presente bando;
2. servizio di sorveglianza e controllo delle strutture onde evitare pericoli ai fruitori del parco e della pineta;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e della vegetazione (taglio erba, tosatura siepi, potatura cespugli, manutenzione vialetti ecc.);
4. manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberate ubicate all'interno dell'area in concessione (controllo stabilità e patologie, potature, messa in sicurezza, abbattimenti, eventuali sostituzioni) sotto la direzione di un tecnico agronomo;
5. la presenza dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente in materia, anche a carattere precario;
6. pulizia ordinaria dell'area (svuotamento cestini, raccolta cartacce, ecc.)
7. il Concessionario si assume inoltre tutti gli oneri relativi alle utenze diverse dalla pubblica illuminazione esistente;
8. di uniformarsi alla Delibera di G.M. n.19 del 16.02.2016 che stabilisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e successiva rettifica di Delibera di G.M. n.49 del 28.04.2016;
9. che l'attività di Parco Avventura dovrà essere effettuata senza recare in modo assoluto alcun danno al patrimonio boschivo posto all'interno dell'area oggetto del presente bando;
10. che adotterà ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni oggetto della presente concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizzano. Tutti gli interventi che variano l'assetto dell'area dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in qualità di proprietario.

4. Durata della convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dal giorno in cui viene stipulata; allo scadere dei dieci anni tutti gli impianti del Percorso Avventura diventerà di proprietà del Comune.

5. Sub-concessione o modificazione delle strutture

I Concessionari non potranno sub concedere né cedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'attività ed il contratto oggetto della presente Convenzione, senza apposita formale autorizzazione del Concedente.

Se tali innovazioni o modificazioni strutturali dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità o omologazioni della struttura e delle attrezzature i Concessionari dovranno acquisirle a propria cura e spese.

5. Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno e all'esterno del Parco Avventura e delle aree di pertinenza, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le Leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le relative incombenze amministrative. L'installazione di strutture e impianti fissi per la suddetta pubblicità (tabelloni, schermi, diffusori ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Concedente. Su ogni mezzo pubblicitario utilizzato per promuovere il parco dovrà essere riportato il logo del Comune di Barano d'Ischia.

6. Responsabilità verso terzi

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato e indenne il Concedente da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque dalla frequentazione del Parco Avventura, sollevandolo da ogni qualsiasi azione, pretesa o richiesta, sia in via giudiziaria che extragiudiziaria, che possa essere promossa per danni.

Il Concessionario risponde inoltre nei confronti del Concedente per qualsiasi danno dovesse essere arrecato alle persone o ai beni da parte degli utenti e degli addetti ai lavori del Parco.

Il Concessionario è tenuto a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 (Euro unmilione/00) per sinistro, € 1.500.000,00 (Euro unmilione/00) per persona, a copertura dei fruitori e di chiunque si trovi all'interno dell'area data in concessione e destinata al Parco Avventura, € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per cose e animali; tale polizza dovrà garantire il riconoscimento dei danni arrecati all'area, alle piante di alto

fusto anche in caso di incendio per cause dovute a negligenza, imprudenza ed imperizia nella gestione dell'impianto da parte del Concessionario;

- R.C.O. (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati) con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e ad € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per prestatore d'opera;

7. Risoluzione o recesso del concessionario

In caso di comprovato inadempimento o violazioni gravi e reiterate, contestate e notificate per iscritto, di quanto disposto nella presente Convenzione, il Concedente potrà dichiarare, mediante semplice notifica scritta, la risoluzione della stessa e la decadenza del Concessionario, i quali a Loro volta in caso di recesso dovranno darne preavviso al Concedente almeno sei mesi prima.

8. Disposizioni generali e finali

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Il Concedente sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che ai Concessionari e a terzi potessero derivare dalla presente Convenzione.

Il Concedente e i Concessionari dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile tutte le clausole della presente Convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse, immediate e future, e quant'altro occorre per dare corso legale alla Convenzione sono a carico del Concessionario.

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione le parti convengono di fare esplicito riferimento alle disposizioni di Legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Concedente

Il Concessionario
